Commissione per le proposte di modifica di Statuto

VERBALE N. 7 del 18 giugno 2007

	P	*Ass.*	*Ass.g.*		*P*	*Ass.*	*Ass.g.*
Prof. Giorgio Cavallini ***Delegato del Rettore***	*x*						
Prof. Giuseppe Petralia ***Presidente Collegio direttori dei dipartimenti***	*x*						
Prof. Antonio Lucacchini ***Decano dei Presidi di facoltà***	*x*						
Sig. Antonio Santoro ***Presidente Consiglio degli studenti***	*x*						
Rappresentanti dei professori di I fascia				***Rappresentanti degli studenti***			
Prof. Francesco Giunta	*x*			*Sig. Alessandro Principi*	*x*		
Prof. Giulio Soldani,	*x*			*Sig. Carmelo Mamone*		*x*	
Prof. Gianfranco Denti,	*x*			*Sig. Marta Gallucci*		*x*	
Prof. Bruno Neri,	*x*			*Sig. Chiara Sabatini*		*x*	
Prof. Roberto Sbrana,	*x*			*Sig. Achille Adriano Rubichi*		*x*	
				Rappresentanti settori culturali			
Rappresentanti dei professori di II fascia				*Dott. Matteo Novaga*	*x*		
Prof. Anna Maria Rossi			*x*	*Prof. Roger Fuoco*	*x*		
Prof. Fabio Monzani	*x*			*Prof. Gino Santoro*		*x*	
Prof. Alessandro Tani	*x*			*Prof. Emilio Vitale*	*x*		
Prof. Mauro Sassu	*x*			*Prof. Guido Carpi*	*x*		
Prof. Alessandro Volpi	*x*			*Prof. Giovannagelo De Francesco*	*x*		
Rappresentanti dei ricercatori				*Prof. Aldo Balsamo* ***Rappr. personale docente in Consiglio di Amm.ne***			*x*
Dott. Alberto Bionda	*x*			*Dott. Francesco Giorgelli* ***Rappr. personale tecnico amm.vo in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne***	*x*		
Dott. Giuseppe Zocco			*x*	*Sig. Francesco Distefano* ***Rappr. Studenti in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne***	*x*		
Dott. Ilaria Lolli	*x*						
Dott. Domenica Romagno	*x*						
Dott. Andrea Andreucci	*x*						
Rappr. personale tecnico-amm.vo							
Sig. Rolando Vivaldi	*x*						
Sig. Maria Termine			*x*				
Sig. Marco Barontini	*x*						
Dott. Antonella Magliocchi			*x*				
Dott. Simonetta Menchelli	*x*						

Dott. Riccardo Grasso Direttore Amministrativo Ass. g.
Prof. Roberto Barsotti Prorettore agli affari giuridici P

Lunedì 18 giugno si è riunita nella Chiesa di San Paolo all'Orto – P.za S. Paolo all'Orto n. 20 - la Commissione istituita per formulare le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo. Il Presidente giustifica l'assenza della prof.ssa Anna Maria Rossi e del prof. Aldo Balsamo, del dr. Giuseppe Zocco, della sig.ra Maria Termine e della dott.ssa Antonella Magliocchi e passa a dare lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;
- 2. Approvazione verbali;
- 3. Relazione del prof. Roberto Barsotti
- 4. Proposte di modifica dello Statuto: Titolo I-Principi generali e attività dell'Università;
- 5. Varie ed eventuali.

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 21 maggio 2007.
I componenti la Commissione non hanno osservazioni da svolgere, per cui il verbale viene approvato a voti unanimi.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che nella seduta odierna interverrà il prof. Fuoco per svolgere una relazione sull'Area rappresentata dal medesimo in Senato Accademico, ovvero quella di Scienze chimiche, biologiche e agrarie. Seguirà poi la relazione del prof. Carpi per l'Area che rappresenta in Senato accademico, quella di Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie, storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

Il Presidente dà la parola al prof. Barsotti, Prorettore per gli Affari giuridici e membro consultivo della Commissione.

Il prof. Barsotti precisa che, prima di rispondere ai singoli quesiti che sono emersi da parte della Commissione, farà una premessa inerente il principio di autonomia enunciato dall'articolo 33 della Costituzione. Questo ultimo rappresenta il fondamento principale per l'individuazione dei margini di libertà nella determinazione dell'assetto statutario. Evidenzia che la legge sull'autonomia universitaria riguarda l'autonomia per l'organizzazione didattica, la ricerca scientifica e la parte organizzativa, finanziaria e contabile di ciascun Ateneo. E' un'autonomia incentrata anzitutto sulla didattica e la formazione: infatti, al docente universitario è riconosciuto il principio della libertà, mentre ai singoli Atenei sono riconosciuti i principi di organizzazione e di definizione degli ordinamenti didattici. Insieme a questo nucleo di autonomia, c'è quello riguardante gli aspetti organizzativi, finanziari e contabili. Esistono tuttavia dei limiti: a tale proposito sorge una questione problematica. I limiti, infatti, dovrebbero essere dettati dal legislatore il quale d'altronde non può enunciare restrizioni che contrastino col principio costituzionale di autonomia. Il prof. Barsotti riferisce che c'è stato qualche legislatore regionale che ha legiferato in difformità col principio di autonomia; in particolare per ciò che concerne l'offerta formativa post-laurea. Cita l'esempio del legislatore campano che ha stabilito che la Regione, nel campo delle maggiori competenze che sono state ad essa conferite dalla riforma del Capo V della Costituzione, potesse impegnarsi nell'organizzare attività di ricerca e attività formative autonome a tal punto da dettarne gli ordinamenti e da stabilire Organi di gestione di queste attività in cui la maggioranza spettasse ad Organi estranei agli Atenei medesimi. La Corte Costituzionale ha successivamente ritenuta

illegittima la legge campana poiché in contrasto con la medesima Costituzione. Successivamente analizza quali siano i limiti che emergono dalla legge, sottolineando che si tratta di una parte tecnica che in certo qual modo si ricollega ai quesiti formulati dalla Commissione. A tal proposito, asserisce che tali quesiti non erano di facile risoluzione poiché contenevano anche elementi nuovi rispetto alle tematiche della versione attuale dello Statuto; perciò si è avvalso della collaborazione dei due componenti giuristi presenti nella Commissione ovvero della Vicepresidente dott.ssa Lolli e del prof. De Francesco, con lo scopo di fornire risposte maggiormente attendibili poiché elaborate da una pluralità di esperti in materia. Evidenzia che il punto di partenza è comunque la legge sulla autonomia degli Atenei, la quale stabilisce che le Università svolgano attività di didattica, organizzino le proprie strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. La legge, inoltre, prevede che gli Atenei provvedano all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. Sottolinea che rimane ferma la riserva di legge per i limiti che possono essere introdotti all'autonomia delle Università: tali limiti possono essere fissati soltanto dal legislatore il quale deve, comunque, attenersi al principio di autonomia fissato dalla Costituzione. Il prof. Barsotti precisa che, a livello legislativo, la legge 168 del 1989 e le successive modifiche rappresentano gli elementi maggiormente significativi perché, in tali norme, il legislatore ha inserito le limitazioni sicuramente compatibili con l'autonomia. I limiti preesistenti, infatti, sono stati in misura notevole innovati dalla legge del 1989 e dalle successive modifiche. Passa poi ad analizzare i quesiti formulati dalla Commissione. Inizia con il prendere in esame il rapporto tra Facoltà e Dipartimenti, e, più precisamente, con l'analisi della possibilità di istituire Scuole cui assegnare le funzioni delle Facoltà e dei Dipartimenti, configurando i Dipartimenti come sezioni interne alla Scuola stessa. Le Scuole, cioè, possono essere concepite come sostitutive delle Facoltà e dei Dipartimenti, sostitutive delle funzioni sia delle Facoltà che dei Dipartimenti? Il prof. Barsotti sottolinea che ciò che importa non è tanto il nome che verrà dato alla nuova struttura, quanto, piuttosto, il cambiamento che questa nuova istituzione metterebbe in atto: la Scuola, infatti, sostituirebbe le due strutture già esistenti e assorbirebbe le competenze delle due strutture precedenti. Evidenzia che non esiste una norma che impedisca di adottare questa soluzione. E' tuttavia possibile fare riferimento alla stessa legge 168/89, o alle leggi precedenti e relative a questa stessa materia. Tale legislazione presuppone l'esistenza di Facoltà e Dipartimenti, tanto da attribuire a queste due strutture delle competenze diversificate. Inoltre, tali norme nominano le due strutture – Facoltà e Dipartimenti – per dettare le regole circa la relativa composizione: la legge 168, ad esempio, stabilisce che il Senato Accademico abbia una composizione che rifletta la rappresentanza delle Facoltà. Ciò lascia capire che il legislatore presuppone l'esistenza delle Facoltà perché ne dispone la rappresentanza in Senato Accademico. Cita, inoltre, l'articolo 16 comma 2 lettera a) della stessa legge 168/89 che parla di integrazione del Senato Accademico con Direttori di Dipartimento o di Istituto per l'esercizio di determinate competenze. Dunque, non esiste una norma specifica che vieti l'istituzione di una nuova struttura quale la Scuola, però la legislazione parla di Facoltà e Dipartimenti alle quali attribuisce certe competenze. Nel caso in cui l'Ateneo pisano volesse sostituire entrambe le strutture, ci potrebbero essere diverse reazioni da parte del Ministero. Il prof. Barsotti ritiene che probabilmente il Ministero potrebbe accettare lo Statuto e rinviare il documento con rilievi di merito facilmente superabili. Un'altra ipotesi è quella in cui il Ministero evidenzi rilievi di legittimità, nel qual caso l'Ateneo potrebbe sanare la questione reiterando l'approvazione mediante i 2/3 del Senato Accademico delle norme oggetto dei medesimi rilievi. In tal caso, al Ministero non rimarrebbe che il ricorso al TAR, con l'impugnazione dell'atto scaturente dall'autonomia accademica. Il prof. Barsotti, ad ogni modo, ritiene che il Ministero non farà ricorso, in suddetta ipotesi. E' tuttavia preoccupato dalla vita concreta di uno Statuto concepito in tal modo: ad esempio, il problema della divisione di competenze tra Facoltà e Dipartimenti non è di lieve entità. Nel momento in cui il Ministero verifica la congruità delle procedure eseguite, ad esempio rispetto ai casi in cui sono richieste le delibere dei due Organi, rileva una difformità rispetto alle soluzioni correnti. Il Ministero si troverà a verificare, ad esempio, che nella delibera è tenuta in considerazione soltanto la struttura unica, la Scuola, che riassume le funzioni dei Dipartimenti e delle Facoltà. In questo caso l'attitudine burocratica potrebbe contrastare le novità. Potrebbero essere fatti dei rilievi e sugli

atti potrebbe essere esercitata quella impugnativa di validità che è, invece, poco probabile per lo Statuto. Secondo il prof. Barsotti, il Ministero potrebbe fare per i primi tempi una sorta di resistenza burocratica a queste novità istituite. Riassumendo, non c'è una norma di divieto specifico per l'istituzione delle Scuole, non ci dovrebbe essere resistenza per lo Statuto, ma ci potrebbe essere resistenza per gli atti emanati in conformità al nuovo Statuto.

Il prof. Denti interviene per chiedere che la discussione si svolga punto per punto.

Il Presidente e il ***prof. Barsotti*** approvano la proposta.

Il prof. Denti riprende la parola per chiedere dei chiarimenti. Evidenzia che la legge 168/89 effettivamente cita sia le Facoltà che i Dipartimenti: tuttavia i Dipartimenti sono citati come enti di provenienza dei rappresentanti nel Senato Accademico integrato. Il Senato Accademico integrato, visto che le previsioni obbligatorie sono quelle dell'art.4, avrebbe potuto prevedere l'esistenza dei Dipartimenti. Le Facoltà, invece, sono previste dall'art.4 e ciò è molto più costitutivo di una riserva forte di legge. Il prof. Denti sottolinea che, a suo avviso, la legge 168 non mette i Dipartimenti sullo stesso piano delle Facoltà: all'articolo 16 comma 2 lettera a) stabilisce che il Senato Accademico è integrato fra gli altri da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i Dipartimenti, ma questo è un altro discorso rispetto al fatto che essi siano delle strutture obbligatorie. Una qualche obbligatorietà maggiore si evince dall'art.4 laddove si dice che il Senato Accademico deve avere una composizione rappresentativa delle Facoltà istituite nell'Ateneo e quindi questo è già molto più restrittivo. A suo avviso, riassorbire nelle Scuole chiamate Facoltà le funzioni dei Dipartimenti e spegnere questo nome sarebbe poco ortodosso: ritiene che Dipartimenti e Facoltà abbiano funzioni piuttosto differenti, mentre il prof. Barsotti tendeva ad equiparare le due cose in modo troppo tassativo.

Il prof. Barsotti sottolinea che più che la sopprimibilità o meno dell'uno o l'altro elemento, l'importante è la possibile resistenza del Ministero di fronte al fatto di aver soppresso l'uno o l'altro. Anche se non ci sono ostacoli di principio sul fatto di poter sopprimere l'uno o l'altro, è ovvio che difficoltà possono nascere per la attribuzione delle competenze. Il discorso può essere esteso anche alle Facoltà: se queste vengono sostituite da altre strutture, la loro rappresentanza dovrà essere a sua volta sostituita. Il prof. Barsotti ritiene che il Ministero non si accanirebbe per l'eliminazione di queste due strutture, potrebbe, invece, fare una resistenza di principio parlando di legittimità degli atti.
Il prof. Barsotti ribadisce che ciò che deve essere tenuto presente come possibile ostacolo sono gli atti successivi che, sulla base dello Statuto così modificato, potrebbero essere adottati. Il Ministero, infatti, potrebbe esigere riscontri sulle procedure sia da parte dei Dipartimenti che da parte delle Facoltà, così come avviene attualmente. L'Ateneo può precisare che, mediante il nuovo Statuto, è stato deciso di eliminare le due tipologie di struttura sostituendole con la Scuola; in tal caso, il Ministero potrebbe rispondere che l'atto non è valido e ricorrere pertanto al TAR. Questo atteggiamento potrebbe ripetersi ogni volta che deve essere approvato un atto. Il Ministero potrebbe, infatti, evocare la prassi di tutti gli altri Atenei che inviano il parere del Dipartimento unitamente alla delibera del Consiglio di Facoltà, a differenza dell'Ateneo pisano. Ogni volta l'atto potrebbe essere invalidato e vi potrebbe essere il ricorso davanti al TAR. La menzione nella legge 168, pertanto, non significa di per sé che è obbligatorio prevedere queste strutture, ma questa abitudine a ritrovare i due Organi con le relative competenze separate potrebbe giocare un ruolo nel momento dell'approvazione degli atti. Il prof. Barsotti precisa che la sua è soltanto una previsione priva di fondamento tecnico-giuridico. Al momento, infatti, non sono state impugnate delibere per carenza di uno o entrambi gli Organi perché soppressi. Gli Atenei si sono sempre presentati davanti al TAR in presenza delle due strutture.

Il dott. Giorgelli chiede se ci siano indicazioni sui numeri che devono comporre queste strutture; chiede cioè se il Dipartimento debba avere certe dimensioni o se la Facoltà debba avere una certa rappresentatività.

Il prof. Barsotti risponde che dal punto di vista normativo non esistono dei limiti di carattere numerico.

Il sig. Vivaldi chiede se sia possibile derogare rispetto alle previsioni della legge 382, precedente alla legge 168, che prevedeva i Dipartimenti come punto focale.

Il prof. Barsotti precisa che per le Università di nuova istituzione la legge prevedeva l'obbligatorietà delle strutture dipartimentali: era necessario rimarcare il passaggio dalla struttura dell'Istituto a quella del Dipartimento. Sottolinea che la legge 382 è precedente alla legge 168, ma che comunque anche nella normativa successiva il legislatore ha sempre trattato di Dipartimenti e Facoltà a dimostrazione di una realtà assunta come ordinaria.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, interviene per citare l'unica sentenza da lei rintracciata a proposito dell'ipotizzabile cedevolezza del modello offerto dalla legge 168. Si tratta di una sentenza del Consiglio di Stato del 1998 che prende in esame l'articolo 16 della legge 168 il quale prevede il Senato Accademico come rappresentativo delle Facoltà. La sentenza recita che l'articolo in questione non impone la necessaria presenza di un rappresentante per ogni Facoltà, ma solo per ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari esistenti nell'Università. Ciò, implica che ci sono margini di auto-organizzazione anche in relazione con gli Organi centrali.

Il prof. Barsotti precisa, infatti, che se le Scuole sostituiranno le Facoltà in Senato Accademico ci sarà una rappresentanza delle Scuole in loco di quella delle Facoltà.

Il prof. Neri sottolinea che al Politecnico di Torino è stato istituito un forum per articolare il dibattito su questa questione: chiede se qualche membro della Commissione sia in contatto con i docenti di questa istituzione. Precisa di aver chiesto ad un collega del Politecnico del materiale inerente, ma per il momento non ha ricevuto alcuna informazione.

Il prof. Vitale precisa che tale materiale non sarà disponibile prima del prossimo settembre.

Il Presidente precisa che il Rettore del Politecnico insiste nel superamento della dicotomia Facoltà - Dipartimenti. Evidenzia che il Politecnico di Torino è già giunto ad un buon livello dibattimentale.

Il prof. Barsotti esplicita che anche all'interno dell'Ateneo pisano tale questione è ritenuta attuabile, previe due condizioni. La prima è che le competenze delle strutture eliminate vengano attribuite alla nuova struttura unica. Ovvero, esiste la possibilità di fare a meno delle strutture tradizionali, ma bisogna trovare strutture alternative che esercitino le competenze che fin qui esercitavano le due strutture distinte. La seconda condizione è inerente alla "preparazione psicologica" che la Commissione deve effettuare in vista di una dura reazione del Ministero per quello che riguarda gli atti.

Il prof. Denti prende la parola per svolgere ulteriori osservazioni. Una riguarda il DPR 382 che, a suo avviso, è inferiore rispetto alla legge 168 proprio perché è un DPR; ritiene che bisognerebbe verificare che cosa sancisce la legge delega perché è un decreto delegato che realizza una delega di una legge del 1979. L'altra questione che ritiene essere più importante è il significato di Facoltà: questa ha cominciato a perdere di vigore nel momento in cui i ruoli non sono più stati nominativi. Infatti, la Facoltà era storicamente l'insieme dei docenti, appunto, di una determinata Facoltà con titolarità di Istituto da parte degli ordinari: nel momento in cui l'organico non viene più assegnato alle Facoltà ma vengono assegnate, eventualmente, soltanto delle risorse, il concetto stesso di quel modello di Facoltà non esiste più se non a livello burocratico. Precisa che ci sono stati ricorsi contro la partecipazione dei ricercatori ai Consigli di Facoltà: i ricorrenti si sono appellati a problemi di stato giuridico che esulano dalla materia, ovvero che non sono trattabili in sede statutaria. Sottolinea che non esistono più assegnazioni su singole discipline in maniera tassativa. La legge 168 non

prevede, inoltre, l'istituzione dei Dipartimenti in modo così imperativo e laddove parla di Facoltà, parla di un concetto che oggi non è più attuale poiché la legge 168 non è recente. Esiste, a suo avviso, una possibilità di agire anche in maniera piuttosto libera sulla questione Facoltà - Dipartimenti: prevederne un'eventuale riunificazione può essere una prospettiva percorribile.

Il prof. Soldani sottolinea che nella relazione del Presidente sembrava esistere la possibilità che, per alcuni settori fossero istituite le Scuole, mentre per altri sembrava potesse essere mantenuta la possibilità di far continuare la coesistenza delle Facoltà e dei Dipartimenti. Chiede al prof. Barsotti se questa ipotesi possa essere attuabile o se ciò complicherebbe ancor di più i rapporti con il Ministero.

Il Presidente precisa che i settori di cui parla il prof. Soldani sono in realtà le Aree.

Entra nella sala il Direttore amministrativo.

Il prof. Soldani riformula la sua domanda chiedendo se sia possibile questa soluzione mista in cui viene prevista la permanenza delle strutture tradizionali e delle Scuole.

Il prof. Barsotti risponde dicendo che il suo timore è che la questione diventi più nominalistica che sostanziale. Anche se per alcune Aree viene stabilito di riorganizzare le competenze intorno ad unità di gestione che non sono quelle tradizionali, la sostanza non cambia. Il prof. Barsotti specifica che l'ostacolo non sta tanto nel fatto nominalistico quanto piuttosto nel fatto che la questione deve essere risolta tenendo conto della riorganizzazione delle competenze; ciò non esclude quindi una nuova struttura istituzionale. Sottolinea inoltre che non sarebbe una novità che nelle strutture accademiche ci fossero stratificazioni di elementi nuovi e antichi e precisa, ad esempio, che sebbene la titolarità dell'insegnamento sia stata istituita dal D.P.R. 382 del 1980, esiste tuttora, nella moderna Università, almeno per certi docenti che hanno vinto il concorso prima del D.P.R. (in realtà, D.Lgs.).

Il prof. De Francesco interviene in merito al rango giuridico del D.P.R. 382; sottolinea che si tratta di un decreto legislativo, di un D.P.R. dotato di rango formale della legge. L'articolo 23, ad esempio, sancisce l'abrogazione di norme di legge; ciò non potrebbe accadere laddove il DPR avesse un rango inferiore a quello della legge. Ribadisce che l'aspetto di massima importanza è la riorganizzazione delle competenze; una volta che vengono istituite le Scuole, tale riorganizzazione può creare dei problemi a quelle strutture interne in cui è articolata l'attività accademica. Tali strutture potrebbero veder cambiare il loro livello di autonomia in modo positivo o negativo. L'importante è il rapporto tra le nuove strutture interne e le nuove strutture, quali le Scuole. Chiede se la coesistenza tra le strutture interne e la nuova articolazione istituzionale potrebbe essere perciò problematica.

Il prof. Barsotti ammette che questo è un punto dolente. E' difficile riorganizzare competenze laddove la legge dispone che per una certa delibera sia necessaria l'acquisizione del parere di un Organismo e la delibera definitiva dell'altro. Se la Scuola prevedesse delle articolazioni interne, le cosiddette sezioni, forse la sezione potrebbe esercitare la funzione di titolare del potere consultivo e potrebbe dare un suo parere. Successivamente la Scuola, ovvero la struttura maggiore, potrebbe dare una delibera successiva. E' chiaro che esiste una difficoltà concreta in quanto mancano dei reali punti di riferimento, ovvero altre situazioni simili che si sono create in altre realtà accademiche.

Secondo ***il prof. Barsotti***, l'Ateneo pisano dovrebbe esercitare un'ampia discrezionalità, evitando l'arbitrarietà.

Il prof. Monzani precisa che l'obiettivo della Commissione era quello di cercare di unificare le strutture in modo che ci fosse un maggiore snellimento e una maggiore trasparenza delle procedure.

Un altro scopo era quello di superare la dicotomia tra le competenze di ricerca e quelle di didattica, così separate all'interno del Dipartimento; ciò a suo avviso potrebbe essere ottenuto facendo coincidere la Scuola con il Dipartimento – a livello strutturale – piuttosto che con la Facoltà. Il prof. Monzani obietta che se viene istituita la Scuola e poi questa viene dotata di sub-unità – sezioni – che esprimano un parere, la situazione torna ad essere come quella attuale con la sola differenza che è variata la terminologia. Ritiene che se devono essere unificate le competenze, la Commissione deve avere il coraggio di creare un Organo unico che delibera.

Il prof. Barsotti dichiara di comprendere la volontà di semplificare. Sostiene però che anche se il procedimento può essere fissato dal legislatore, non può essere, però, modificato a livello statutario. Se, attualmente, sono necessarie due delibere, adesso non se ne può prevedere una poiché ciò sarebbe contrario alla legge. L'intento legislativo adesso è basato su un doppio grado di valutazione: tale valutazione è data, in sede consultiva, dal Dipartimento che esprime il parere della comunità scientifica; c'è poi la valutazione successiva del Consiglio di Facoltà che tende ad allargare le prospettive. I due gradi di valutazione consentono una valutazione maggiormente accurata; tale aspetto non è modificabile. La domanda da porsi è: tali gradi di valutazione possono essere inseriti in un contesto istituzionale diverso? A tale quesito ne va aggiunto uno conseguente: ci sono norme che vietano un contesto istituzionale diverso? La risposta è: ci sono norme che prevedono l'esistenza di alcuni elementi, ma ciò non significa vietarne l'istituzione di altri alternativi.

Il Presidente interviene per precisare che il Dipartimento esprime il proprio parere, la Facoltà propone e l'Organo che delibera è il Senato Accademico. Nel caso vi fosse un solo Organo, questo potrebbe esprimere un doppio parere, sia di tipo scientifico che didattico: ciò potrebbe confluire nel vero Organo deliberante, ossia il Senato Accademico.

Il prof. Sassu precisa che il budget per il personale ricercatore viene gestito dal Dipartimento, mentre il budget per l'avanzamento di carriera è di competenza delle Facoltà. Ritiene che il budget dovrebbe essere gestito interamente da un unico Organo, ovvero dal Senato Accademico.

Il prof. Denti osserva che i pareri dei Dipartimenti non hanno poi avuto un grande significato nel corso del tempo anche perché non c'è mai stato un parere difforme né in un senso né nell'altro. Non ci sono mai stati pareri difformi e mai assunzioni di responsabilità; si chiede, pertanto, se valga la pena perseguire ancora questi meccanismi.

Il prof. Lucacchini precisa che la coesistenza di Facoltà e Dipartimenti ha generato una situazione che si svolge su un doppio binario: da una parte, c'è il Dipartimento che promuove le chiamate, ad esempio, con l'istituzione di un bando; dall'altra, c'è una struttura, la Facoltà, che deve esprimere un giudizio. Il tutto può essere riunito in un'unica struttura, ma ci devono essere comunque due tipi di valutazione: un aspetto della didattica e uno della valutazione scientifica. Come istituire il tutto, è un problema successivo.

Il prof. Barsotti ritiene che una cosa sono gli Organi chiamati ad esprimersi, altra cosa sono le competenze previste per legge. La legislazione non è suscettibile di modifiche da parte dello Statuto. Inoltre, concorda con il Presidente quando afferma che l'Organo finale che delibera è il Senato Accademico. Il prof. Barsotti passa ad analizzare il secondo quesito formulato dalla Commissione, ovvero quello inerente il ruolo e le funzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'assetto delle competenze e ai loro rapporti reciproci. Non c'è una norma specifica che imponga la diarchia degli Organi di governo né esiste una norma che stabilisca il rapporto tra le loro competenze, cioè se ciascuno dei due debba pronunciarsi su ogni questione o se ci sia piuttosto una priorità su certe questioni di uno o dell'altro. Quello che è dato constatare è che esiste una legislazione su una serie di competenze che sono previste a livello normativo sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Senato Accademico. Il Consiglio, ad esempio, ha competenze sia consultive che deliberative; la legge 168/1989 prevede che il Consiglio

abbia tra le sue competenze il parere sullo Statuto, su Regolamento elettorale, competenze deliberative su Regolamento di contabilità e finanza. Il D.P.R. 382/1980 sancisce addirittura competenze più numerose per il Consiglio di Amministrazione, sia di tipo consultivo (per l'attribuzione dei fondi dipartimentali in base a convenzioni con istituzioni straniere) che deliberativo (per l'esercizio delle funzioni per quanto riguarda il Dipartimento e l'Istituto). Ci sono, pertanto, delle previsioni di legge che stabiliscono che il Consiglio di Amministrazione esista e attribuiscono a questo delle competenze specifiche diversificandole da quelle del Senato Accademico. Il prof. Barsotti sostiene che ci sia un margine per miscelare l'ampiezza delle competenze, fermo restando il principio che il nucleo della gestione economico-contabile spetta al Consiglio di Amministrazione, mentre il potere di programmazione è detenuto dal Senato Accademico. E' difficile immaginare l'assoluta eliminazione di uno dei due Organi; piuttosto è possibile organizzare le funzioni. Ci devono essere entrambi gli Organi; poco importa se poi uno dei due ha poco potere. Ci sono competenze attribuite per legge all'uno e all'altro Organo, competenze che difficilmente possono essere accorpate.

Il Presidente chiede al prof. Barsotti se la Commissione bilancio del Senato Accademico possa assumere le funzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Barsotti ribadisce che, a suo avviso, è improponibile avere un Organo unico.

Il Presidente precisa che la Commissione Bilancio assumerebbe tutte le funzioni del Consiglio.

Il prof. Barsotti chiede al Direttore Amministrativo un suo parere in merito.

Il Direttore Amministrativo dichiara di essere d'accordo con il prof. Barsotti: il Senato Accademico deve avere le funzioni di Organo politico di Ateneo, laddove il Consiglio di Amministrazione debba essere l'Organo tecnico preposto alla gestione, l'Organo che definisce il bilancio e alcune tipologie di contratti. Attualmente i due Organi hanno spesso competenze sovrapposte: vede difficoltà nell'eliminare un Organo, anche se ritiene che possa essere presa in seria considerazione la ripartizione delle competenze e anche la composizione dei due Organi. Da nessuna parte è, infatti, citato che il Consiglio di Amministrazione debba essere una struttura elettiva; bensì, la Legge 168 dispone di un Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanze e, quindi, di un Organo di natura rappresentativa.

Il Presidente precisa che non è possibile avere un Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio e dall'altra un Senato Accademico che fa politica: in tal modo avviene una sovrapposizione di competenze.

Il Direttore Amministrativo chiarisce che il Consiglio di Amministrazione, a suo avviso, non dovrebbe approvare il bilancio, bensì predisporlo.

Il prof. Denti dichiara che la sua esperienza di componente il Consiglio di Amministrazione del nostro Ateneo risale agli anni 1979-1981, quando il bilancio era sottoposto a revisione da parte della Corte dei Conti e quando i consiglieri rispondevano "in solido" ove vi fossero rilievi. Ammette di non sapere se ancora adesso i consiglieri hanno una responsabilità di questo genere. Se la situazione è ancora tale, occorre analizzare le funzioni e le responsabilità connesse tanto al Senato Accademico quanto al Consiglio di Amministrazione, poiché non è possibile trasferire una competenza da una parte all'altra con tanta facilità. Sottolinea che i Consigli di Amministrazione, nel contesto pubblico, sono sottoposti a tutta una serie di previsioni a livello di diritto amministrativo di varia natura: teme che non sia soltanto questione di legislazione universitaria e quindi poi di autonomia statutaria. A suo avviso, un ente come l'Università deve avere un Consiglio di Amministrazione al di là di quello che fra le righe dice la Legge 168: perché, volendo forzare le interpretazioni, la Legge 168 art. 16 lettera f) recita come deve essere composto il Consiglio di Amministrazione relativamente alle rappresentanze. Si chiede se tuttavia si tratti di un Organo

strettamente necessario. Nel caso in cui la risposta sia affermativa, dichiara che in quanto Organo responsabile non può essere sottoposto a volontà predeterminate, altrimenti rimane difficile individuare a chi attribuire la responsabilità del suo operato. A suo giudizio, perciò, non è pensabile una Commissione Bilancio in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il prof. Denti auspica la realizzazione di un Consiglio di gestione con separazione forte del potere politico, proprio del momento di pianificazione a lungo termine dal momento di realizzazione annuale. Evidenzia che, per quanto riguarda i piani triennali e i piani annuali, non c'è stata una tradizione che si è innescata rispetto a ciò se non nelle intenzioni; infatti, lo Statuto vigente non viene applicato a dovere. Pertanto, a suo avviso, distinguere la pianificazione a lungo termine dalla realizzazione potrebbe essere uno schema possibile: questa seconda è la realizzazione attraverso cicli più brevi e dovrebbe essere regolata da un Consiglio di gestione che riassume le competenze di un Consiglio di Amministrazione che può mantenere anche lo stesso nome. Ammette di comprendere il punto di vista del Presidente quando parla di sovrapposizione di responsabilità tra i due Organi. Ritiene che la riunificazione delle competenze di entrambi gli Organi sia anche sbagliata e la giudica impossibile da realizzare; infatti può essere considerato come il rapporto che esiste fra l'assemblea di una società che fissa le grandi linee di politica generale di un'azienda e il Consiglio di Amministrazione e il consigliere delegato nella fattispecie il Rettore perché, ritiene che il Rettore debba avere un ruolo esecutivo. Inoltre, ritiene che non necessariamente il Rettore debba presiedere l'Organo politico. A suo avviso,quindi, il Consiglio di Amministrazione è un Organo necessario: chiede se la legislazione universitaria soggiace anche a delle previsioni più generali, perché altrimenti la sola legge 168 appare essere scarsa, anche perché se viene modificato il concetto di Facoltà può essere modificato anche il concetto di Consiglio di Amministrazione. Chiede, pertanto, quanto il Consiglio di Amministrazione sia necessario in funzione di disposizioni di tipo più generale, proprio dal punto di vista amministrativo.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, fa rilevare che la legge 168 parla di Consiglio di Amministrazione dando per scontato che il Consiglio esiste, tanto da parlare della sua composizione e delle sue competenze. La composizione del Consiglio è poi specificata nel decreto legge 120/1995. Il Consiglio di Amministrazione è comunque previsto dal Regio decreto del 1933. La legge 168 abroga le norme incompatibili con la legge stessa: il Regio decreto non è abrogato bensì integrato dalla legge 168. L'esistenza del Consiglio di Amministrazione è fissata dal Regio decreto e a questo bisogna riferirsi.

Il Presidente interviene per precisare che la domanda del prof. Denti è diversa. Chiede se il Consiglio di Amministrazione rientri nella casistica dei Consigli di Amministrazione, cioè se debba avere le stesse competenze previste per gli altri Consigli o se tali competenze possano essere eliminate. Il Presidente dichiara che l'Università è atipica da questo punto di vista.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, replica che si tratta di competenze stabilite ex-lege. Ad esempio, l'art. 16 della legge 168 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione rilasci un parere sul Regolamento elettorale: tali competenze non possono essere disattese poiché previste dalla legge. Nel momento in cui lo Statuto dovesse stravolgere tutto ciò, va contro la legge, anche perché l'art. 16 comma 2° stabilisce un parere sullo Statuto, l'art. 7 comma 9° stabilisce un potere deliberativo in ordine all'approvazione del Regolamento di finanza e contabilità, laddove l'Ateneo se ne doti.

Il Presidente sottolinea che l'Organo dà il parere perché esiste.

Esce dalla sala il prof. Vitale.

Il prof. Neri precisa che nell'ipotesi del prof. Barsotti e del Direttore Amministrativo, l'Organo deve esistere ma con competenze bilanciate. A suo avviso, è opportuno entrare nel merito di quali siano le reali competenze del Consiglio di Amministrazione. In un secondo momento, dopo aver stabilito le competenze, fermo restando che ci sono delle indicazioni circa la composizione del Consiglio, questo potrebbe essere un sottoinsieme del Senato Accademico. Chiede se in tal caso la

legge 168 sarebbe disattesa. A suo giudizio, la cosa più importante è definire le competenze ed evitare il conflitto delle competenze stesse tra gli Organi.

Il dott. Giorgelli precisa che sia la legge 382 che la legge 168 hanno sancito l'autonomia e l'autogoverno dell'Ateneo attraverso l'istituzione degli Organi di Governo. Durante la seduta odierna è stato fatto riferimento al reclutamento del personale docente; chiede, pertanto, da chi devono essere fatte e discusse le politiche di reclutamento del personale tecnico-amministrativo. Sottolinea che alcuni aspetti come questo non possono essere lasciati all'improvvisazione. Il concetto di autogoverno comporta una compartecipazione delle scelte: ad esempio, le Commissioni istruttorie miste tra Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico rappresentano il vero momento di discussione e di condivisione e sono il cardine del buon autogoverno. Per percorrere questa linea di condotta, il dott. Giorgelli sostiene che il Consiglio di Amministrazione debba essere un Organo ben strutturato, magari presieduto dal Rettore in modo da garantire tale principio di autogoverno.

Il Presidente sostiene che la sovrapposizione dei due Organi allo stato attuale è dimostrata dalla necessità di istituire delle Commissioni miste. E' vero che il luogo dove viene svolta la grande gestione dell'Ateneo è proprio quello delle Commissioni, poiché qui vige il principio di condivisione e parità. A tale proposito, dunque, le politiche inerenti il personale tecnico-amministrativo devono essere elaborate nell'apposita Commissione del personale suddetto.

Il prof. Petralia chiede se sia possibile pensare ad un sistema in cui il Consiglio di Amministrazione sia eletto dal Senato Accademico. Bisognerà sempre e comunque definire le competenze per evitare una contrapposizione tra i due Organi. Ciò non significa che non ci sarà ripetitività; il Consiglio potrà, ad esempio, avere potere deliberante rispetto al Senato, o il Senato sarà l'ultimo Organo a dare il parere. Ad ogni modo, anche se ci sarà ripetitività, non ci sarà dualismo. Chiede se è possibile istituire un Consiglio di Amministrazione eletto nel senso di designato.

Il sig. Vivaldi ritiene che bisogna avere chiaro l'obiettivo politico. A suo avviso, se l'obiettivo politico è quello di avere un Organo che riassuma al massimo sia l'indirizzo politico che la parte di programmazione economico-finanziaria, l'unica modalità è quella di giocare sullo spostamento delle competenze. Se, ad esempio, l'Organo a cui si attribuisce la massima importanza può esprimere un parere pesante, il gioco dei due Organi è facilmente gestibile: l'importante è rafforzare le competenze e le capacità decisionali dell'Organo che viene scelto come punto di riferimento per l'azione amministrativa. Il sig. Vivaldi manterrebbe due Organi elettivi con una maggiore definizione delle competenze, anche perché il conflitto delle competenze non è funzionale alla buona amministrazione e le competenze stesse devono essere ben calibrate.

Il Presidente è d'accordo con il sig. Vivaldi nel non concepire un Senato Accademico che svolga una grande politica che poi deve essere gestita da un altro Organo. A suo avviso, il Senato Accademico e il Rettore devono impostare la politica e ne devono curare l'attuazione, altrimenti, scomparirebbe la trasparenza. Il Consiglio di Amministrazione può essere eletto; tuttavia, con tale operazione il rischio è quello di costruire un Organo dotato di scarse competenze.

Il prof. De Francesco illustra tre possibili modelli cui optare. Il primo è quello della duplicazione, ovvero tutti gli Organi hanno facoltà di espressione. In tal modo, a suo avviso, il rischio è quello di incorrere nella paralisi burocratica. Il secondo modello è quello dell'accentramento dei poteri generali in un unico Organo. La divisione tra Organi fa sì che il processo decisionale non sia comunque concentrato in unico Organo. La ripartizione tra Organo consultivo e deliberante consente la ponderazione dei passaggi. Il terzo modello – quello favorito dal medesimo – è il modello "checks and balance", ovvero controlli e bilanciamento. Si tratterebbe di Organi con funzioni diverse ma in grado di controllarsi. Lo scopo comune è quello di convergere verso una soluzione finale rispettosa delle competenze. Attualmente ci sono degli appesantimenti delle

procedure: ad esempio, il Consiglio di Amministrazione chiede un parere al Senato Accademico, che si esprime successivamente alla delibera. Il sistema dei controlli è fondamentale per evitare derive pericolose. Devono essere prese decisioni importanti inerenti la didattica, ecc: c'è perciò bisogno di un meccanismo di interazione e non di sovrapposizione delle funzioni.

Il Presidente precisa che nel terzo modello illustrato dal prof. De Francesco ci sono, a suo avviso, delle sovrapposizioni nelle competenze.

Il prof. Denti chiede se i Consigli di Amministrazione continuano ad avere una responsabilità patrimoniale.

Il Presidente risponde affermativamente.

Il prof. Denti sottolinea che, a suo avviso, il Consiglio di Amministrazione è un Organo che deve poter decidere in autonomia senza condizionamenti che provengano da elementi estranei, anche perché lo stesso Consiglio deve dare conto del suo operato anche all'esterno. Stabilito il fatto che i consiglieri di amministrazione abbiano responsabilità esterne, non capisce perché non possa essere realizzata la separazione fra potere legislativo ed esecutivo. Premesso che il Senato Accademico debba occuparsi della politica che prima di tutto dovrebbe essere una politica scientifica, culturale e quindi didattica e premesso che il Consiglio di Amministrazione dovrebbe avere compiti di allocazione di risorse, di individuazione di percorsi oggi purtroppo anche di indebitamento di gestione, la situazione è resa difficile dal fatto che nessuno dei due Organi esercita le proprie responsabilità fino in fondo. E' sbagliato il fatto che il Rettore presieda entrambi gli Organi e ne sia responsabile per entrambi. D'accordo che il Rettore sia un Organo esecutivo, tuttavia determina fino in fondo le volontà degli Organi di governo. Questi ultimi non hanno strutture permanenti di elaborazione al di là della proposta del Rettore.

Il Presidente precisa che vi sono gli uffici per questo motivo.

Il prof. Denti sottolinea che alla fine non si sa a chi attribuire la responsabilità, perché formalmente non è mai del Rettore: il Rettore esegue. Infatti, il medesimo potrà sempre dire di aver fatto così perché il Senato Accademico, gli Organi Accademici hanno deliberato in tal senso, perché nel momento in cui c'è urgenza e necessità, ha preso la decisione ma poi ha fatto ratificare agli Organi. La confusione nasce dal fatto che il vertice dei due Organi coincide, di qui la confusione a livello di competenze. Il prof. Denti sostiene che non è così fra legislativo ed esecutivo a livello nazionale.

Il Presidente ritiene che questo sia un parallelo un po' forzato.

Il prof. Denti sostiene che se ci deve essere un Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo non può adesso aspirare ad un Organo formale ma svuotato di competenze. Deve essere costituito un Organo con competenze proprie e che non dipenda dal Senato Accademico.

Il Direttore Amministrativo ricorda che l'Ateneo pisano, quando è entrata in vigore la legge 168, ha fatto una scelta di fondo: ha stabilito che l'Organo politico non fosse più il Consiglio di Amministrazione, ma il Senato Accademico. Fino al 1989, infatti, il Senato Accademico era soltanto un Organo consultivo, composto dai soli Presidi di Facoltà. Era, insomma, un Organo di secondo piano, in quanto le maggiori competenze erano affidate al Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto ha successivamente attuato una scelta radicalmente diversa, ovvero quella di far diventare il Senato Accademico come Organo politico predominante. Tuttavia, non è stata fatta una scelta con le estreme e necessarie implicazioni perché esistono tuttora due problemi di carattere sostanziale: il primo riguarda il fatto che non è ben individuato chi ha la responsabilità del bilancio; il secondo inerente al fatto che, analogamente, non è individuata la responsabilità di chi definisce il piano edilizio. Relativamente a questi due punti manca una trasparenza per quanto concerne le competenze. Se tali competenze fossero state demandate direttamente al Senato Accademico, molti

dei problemi odierni potrebbero non esistere. Ad avviso del Direttore Amministrativo ci sono tre grandi tematiche che se fossero di competenza del Senato Accademico renderebbero le procedure molto più snelle. Tali tematiche sono l'approvazione del bilancio, l'approvazione del piano edilizio e l'approvazione delle piante organiche. Il Direttore Amministrativo evidenzia di non essere d'accordo con il prof. Denti sul fatto che gestire le attività programmate da altri non implichi poi per l'Organo una responsabilità; a suo avviso, la responsabilità è proprio legata al momento della gestione. Non ritiene essere un fattore negativo il fatto che ci sia un Organismo generale che si esprime; mentre, non approva l'elettività dell'Organo chiamato a gestire. A suo avviso, infatti, deve esserci uno stretto connubio tra l'Organo gestionale e il Senato Accademico, e, anzi, una parte di tale Organo deve far parte del Senato stesso.

Il Presidente interviene per invitare i componenti della Commissione a limitarsi a fare delle domande al prof. Barsotti, anzichè esprimere i loro pareri in merito alle questioni trattate.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, chiede al prof. Barsotti se possa essere diversa la dizione della norma laddove il Senato Accademico è inteso come rappresentativo delle Facoltà e il Consiglio di Amministrazione è formato in modo tale da rappresentare le diverse componenti. Segnala, inoltre, che esiste già una certa asimmetria tra gli Organi: il decreto legge 120 del 1995 prevede che facciano parte del Consiglio di Amministrazione anche i rappresentanti degli enti promotori delle sedi universitarie decentrate, enti che contribuiscono al mantenimento della sede e hanno perciò diritto a partecipare in Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente si dichiara contrario ad accettare il citato decreto. Evidenzia, infatti, che tale norma non è attiva poiché metà delle disposizioni legislative vengono disattese perché non attuabili nella prassi ordinaria.

Il prof. Petralia sostiene che è troppo semplificante da parte del prof. Denti attribuire alcuni problemi del passato al fatto che il Rettore presieda entrambi gli Organi. Il vero problema, a suo avviso, è che vi sono due Organi entrambi legittimati dal voto e che, in quanto tali, finiscono per entrare in competizione. Inoltre, si dichiara d'accordo con quanto sottolineato dal Direttore Amministrativo, che lo Statuto vigente non abbia ben definito le competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Neri chiede nuovamente se il Consiglio di Amministrazione possa essere un sottoinsieme del Senato Accademico, poiché non ha ricevuto alcuna risposta alla precedente domanda.

Il prof. Barsotti sottolinea che è stata avvertita l'esigenza di cambiare il sistema attuale poiché dal punto di vista tecnico la situazione è ingestibile; sottolinea, altresì, che quando viene predisposto un ordine del giorno, la prima domanda da porsi è se un argomento debba essere sottoposto prima all'attenzione del Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione. Ammette che spesso è impossibile trovare una risposta. E' un sistema paradossale anche perché l'Organo che deve esprimere il parere, non lo esprime in via preventiva, bensì successiva. Ovvero: non c'è mai certezza di qual è l'Organo competente che deve esprimersi in via preventiva. L'esigenza, dunque, è quella di uscire da questa sorta di circolo vizioso tecnico, prima che di merito. Indubbiamente il sistema non può essere mantenuto così perché è impraticabile e quindi sommario. Bisogna stabilire una ripartizione di competenze dei due Organi. Se poi tale ripartizione, come afferma il prof. Denti, renderà impossibile stabilire il livello di responsabilità degli Organi, questo rappresenterà un limite sostanziale. Precisa tuttavia che la competenza patrimoniale-contabile non si radica nel cosiddetto Organo consiliare, come accade per le persone giuridiche private. La responsabilità contabile-patrimoniale riguarda chiunque partecipi all'adozione della delibera. Cita ad esempio i consiglieri comunali i quali non rappresentano il Consiglio di Amministrazione dell'area comunale ma hanno comunque responsabilità contabile. Prende ad esempio il caso limite siciliano in cui il TAR Sicilia ha stabilito un prelievo sull'indennità dei consiglieri comunali per risarcire un danno causato dall'adozione di una delibera con la quale le finanze comunali sono state esposte al rischio di

contrarre debiti. La responsabilità, dunque, non riguarda soltanto l'Organo che ha competenza gestionale-patrimoniale. Il Presidente dell'Organo, inoltre, non può nascondersi dietro l'Organo, anzi: colui che firma la delibera, il Presidente, appunto, ne assume la massima responsabilità poiché è il primo a risponderne. Nei giudizi di responsabilità contabile, infatti, devono rispondere della medesima responsabilità contabile alla Corte dei Conti il Rettore, il Direttore Amministrativo e, in caso si tratti di materia sanitaria, anche il Direttore dell'Azienda Ospedaliera. Siamo di fronte ad un principio incontrastabile: nessun Presidente dell'Organo può trincerarsi dietro al fatto che la delibera è stata adottata dall'Organo. Se la delibera è illegittima, il Presidente non doveva porre la propria firma poiché in tal caso questa diventa un atto a tutti gli effetti.

Il prof. Denti chiarisce che nel suo intervento si riferiva a responsabilità politiche, non a responsabilità patrimoniali o contabili. Evidenzia che qualunque membro dell'Organo è responsabile; ovviamente il Presidente lo è a maggior ragione, ma nei confronti dell'esterno. Specifica che, quando parlava di responsabilità, intendeva la responsabilità politica delle delibere e della loro esecuzione.

Il prof. Barsotti replica che la responsabilità è di chi coopera all'Organo ed in primo luogo del Presidente.

Il prof. Denti chiede chi approvi l'affidamento di un appalto.

Il Direttore Amministrativo risponde che si tratta di un atto di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture cioè di alta gestione.

Il prof. Denti chiede chi approvi una convenzione che ha rilievi patrimoniali con l'esterno.

Il Direttore Amministrativo precisa che è di competenza dell'Organo gestionale, cioè del Consiglio di Amministrazione. Allo stato attuale l'approvazione di una convenzione implica due passaggi: uno nel Senato Accademico e uno nel Consiglio di Amministrazione.

Il prof. Barsotti fa rilevare che il fatto stesso che ci siano due passaggi significa che la responsabilità è di entrambi, ovvero di chiunque sia coinvolto nel procedimento, pur a vario titolo. Il prof. Barsotti passa poi ad esaminare un punto successivo, ovvero la questione inerente la Presidenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e se in tale contesto esistano dei vincoli ex-lege. Precisa che bisogna fare nuovamente riferimento al Regio decreto del 1933, e in modo particolare agli articoli 9 e 10 che stabiliscono che il Rettore o il Direttore della Scuola compongono e presiedono il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte essendo membri necessari.

Il Direttore Amministrativo interviene citando l'esempio della Scuola Superiore Sant'Anna che non ha potuto eliminare la figura del Direttore della Scuola in base a tale decreto ma, ha introdotto quella del Presidente della Scuola, avendo così due Organi.

Il dott. Giorgelli chiede quale sia il ruolo delle Commissioni.

Il prof. Barsotti risponde che il ruolo delle Commissioni rimane invariato, ossia quello istruttorio, preparativo, di dibattito anticipatorio.

Il prof. Petralia afferma che se il Regio decreto è legge ogni ipotesi che preveda un Rettore che presiede un Consiglio di Amministrazione, ma non un Senato Accademico non è più attuabile, a questo punto.

Il prof. Denti commenta che se il Testo Unico del 1933 è legge, bisogna attenersi al medesimo. Non capisce perché possano essere ipotizzate alcune deroghe alle norme, mentre altre non sono prese in

considerazione. Sostiene che, a suo avviso, è legge l'art. 16 della legge 168; bisogna trovare un punto di incontro: se è legge il Testo unico del 1933, è legge completa e bisogna riesumarla. Bisogna, perciò, elaborare uno Statuto totalmente rispettoso del Testo unico del 1933.

Il Direttore Amministrativo precisa che la legge 168 ha effetto abrogativo limitatamente alle parti di sua competenza; quello che la legge 168 non ha trattato rimane regolamentato dal Testo Unico del 1933. Sottolinea che nel 1999 l'allora Governo ebbe la possibilità di redigere un Testo Unico per l'istruzione tramite una disposizione legislativa, ma poi venne a mancare il provvedimento applicativo e il processo non andò avanti. Il Testo Unico del 1933 è, perciò, valido limitatamente alle parti non abrogate dalla legge 168.

Il prof. Denti precisa che, quanto al Rettore, la legge 168 recita che deve esserne prevista necessariamente l'elettività; non dice altro. Gli Statuti devono perciò prevedere l'elettività del Rettore. Non capisce perché deve rispettare il Testo Unico del 1933 soltanto in alcuni casi. La legge 168 stabilisce che deve essere elettivo: tutto il resto rientra nella disponibilità statutaria.

Il prof. Sassu chiede se in base al Regio decreto del 1933, il Rettore debba essere Presidente sia del Consiglio di Amministrazione che del Senato Accademico.

Il prof. Barsotti precisa che l'articolo 9 e 10 dispongono che il Rettore presieda e componga il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.

Il prof. Denti si appella al Presidente e dichiara che, poiché la Commissione sta sancendo che ogni disposizione del Testo unico del 1933 e del Regio decreto del 1933 sono in vigore, allora bisogna tradurre quelle norme in uno Statuto compatibile con esse anche se, a suo avviso, non deve essere così.

Il Presidente interviene dicendo che nella legge 168 è stabilito che il Rettore deve essere una figura elettiva.

Il prof. Denti precisa che la legge 168 deve essere letta in altro modo: stabilisce soltanto quelle norme che devono essere rispettate, mentre tutto il resto viene abrogato. Propone di chiedere un parere al Ministero a tale proposito.

Il Presidente afferma che la Commissione per prima deve avere un'idea di ciò che intende fare.

Il dott. Bionda afferma di non aver capito il passaggio inerente al Regio decreto: se è stabilito che il Rettore deve presiedere Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico ciò significa che i due Organi devono esistere entrambi. Chiede, quindi, al prof. Barsotti di precisare meglio che gradi di libertà ci possano essere per le proposte di modifiche statutarie, anche in base alla legge 168. Chiede, infine, di far comprendere come mai nel dibattito stia facendo emergere sempre di più il Testo Unico come elemento di margine, di limite, all'autonomia universitaria e quindi a possibili modifiche di Statuto.

Il prof. Barsotti chiarisce che il principio ispiratore è quello secondo cui l'autonomia può essere limitata esclusivamente dalla legge, come stabilito dalla legge 168. Esiste un'autonomia di principio: i limiti a questa autonomia sono stabiliti soltanto a livello legislativo, attraverso una riserva di legge. Il legislatore è l'unico che può tracciare i limiti a questa autonomia, in conformità con il principio costituzionale. La Corte Costituzionale, a sua volta, ha la facoltà di intervenire stabilendo che il legislatore ha violato l'articolo 33 della Costituzione e la può pertanto abrogare. Per quanto riguarda i limiti di autonomia per la legislazione vigente, la legge 168, a proposito della funzione di presidenza di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, stabilisce soltanto che la carica del Rettore deve essere elettiva. Sono, inoltre, abrogate dalla legge 168 le norme incompatibili "con la presente legge", laddove per incompatibili sono da intendere quelle norme che

pretendono di disporre in maniera difforme dalla legge presente sulla materia regolata dalla legge medesima. Tali norme anteriori che regolano la materia sono proprio quelle del Regio decreto del 1933. La domanda da porsi, pertanto, è se la disciplina del Regio decreto che prevede Rettore e Direttori, quali membri componenti necessari e presidenti gli Organi, sia incompatibile o meno con la legge 168. La risposta è negativa, ovvero non c'è incompatibilità, poiché nella legge 168 non è stabilito niente di diverso in tal senso, per quanto riguarda il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione o la loro presidenza. E' soltanto stabilito che la carica del Rettore deve essere elettiva. Perciò il Regio decreto del 1933 non è abrogato dalla legge 168/1989 e rimane pertanto in vigore ed è applicabile. Questo è dimostrato dalla giurisprudenza ordinaria e dai TAR; se poi rimangono dei dubbi da sanare, niente vieta di ricorrere al giudice amministrativo. Per quanto riguarda la possibilità di prevedere la presenza di dirigenti in Consiglio di Amministrazione, la risposta è negativa. Il prof. Barsotti, infatti, fa rilevare che c'è difformità di durata delle cariche e che il dirigente può essere nominato anche per un solo anno. Questa ultima questione è particolarmente delicata poiché un Direttore amministrativo ipotetico – il riferimento non riguarda certamente il dott. Grasso – potrebbe nominare i dirigenti con carica annuale, pena la loro mancata conferma nel caso in cui in sede di Consiglio di Amministrazione non si comportassero come il Direttore Amministrativo intende. Inoltre, a seconda del peso che i dirigenti hanno all'interno del Consiglio di Amministrazione, quello formato dagli stessi dirigenti può configurarsi come un intero blocco che il Direttore Amministrativo può gestire. Per quanto concerne il Consiglio degli Studenti e il fatto che a questo Organo possa essere attribuita una competenza consultiva a rilasciare pareri obbligatori, vincolanti o comunque forme di veto, le ipotesi sono molteplici. Il Consiglio degli Studenti può senza dubbio emanare pareri obbligatori. Non può, però, assolutamente avere una competenza con pareri vincolanti e ciò per una ragione molto semplice: verrebbe a costituirsi una situazione paradossale in cui un Organo rappresentativo di una componente accademica avrebbe il potere di vincolare l'Organo rappresentativo più ampio, cioè quello che rappresenta tutte le componenti (il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione) e ciò sarebbe inammissibile.

Il Sig. Santoro, Presidente del Consiglio degli Studenti, prende atto di quanto detto dal prof. Barsotti relativamente al Consiglio stesso e ne comprende il significato. Tuttavia, chiede un chiarimento per quanto riguarda la competenza inerente l'attribuzione dei fondi alle associazioni studentesche. Tale competenza è attribuita esclusivamente al Consiglio degli Studenti il cui operato è in tal senso insindacabile.

Il prof. Barsotti precisa di essersi espresso sul Consiglio degli Studenti soltanto in relazione agli altri Organi. Il Consiglio può avere, pertanto, delle competenze proprie ed esclusive, non può esprimere pareri vincolanti e di veto perché in tal modo inficerebbe il lavoro di Organi più ampi. Precisa, inoltre, che l'articolo 16 comma 4° della legge 168 del 1989 determina l'obbligatorietà di rappresentanza delle Facoltà all'interno del Senato Accademico. Il giudice amministrativo ha poi stabilito che tale rappresentanza può non essere esercitata soltanto dai Presidi, bensì anche con una rappresentanza complessiva di Area. In Senato Accademico, dunque, non devono esserci necessariamente i Presidi ma anche rappresentanti di Area.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, precisa che la sentenza parla di un rappresentante di Facoltà il quale è pensato essere il Preside. La sentenza non parla esplicitamente di Presidi, bensì di un rappresentante di Facoltà e un rappresentante di Area.

Il prof. Barsotti precisa che deve esserci una rappresentanza di Facoltà che può non avvenire esclusivamente attraverso la presenza dei Presidi in Senato Accademico.

Il prof. Denti chiede se la sentenza preveda quindi un Senato Accademico dove non siano presenti i Presidi di Facoltà.

La Vicepresidente, dott.ssa Lolli, replica che nella sentenza si parla di una rappresentanza per Aree. Cita la sentenza del Consiglio di Stato, sezione 6° , Sentenza 1269 del 1998.

Il prof. Denti dubita che l'equivoco nasca dal fatto che altro è parlare di rappresentanza, altro è considerare de plano il fatto che i Presidi siano comunque in Senato Accademico. Chiede di approfondire poiché, a suo avviso, c'è un equivoco perché se fosse come enuncia la sentenza sarebbe un bel precedente.

Il Presidente ringrazia il prof. Barsotti, la dott.ssa Lolli e il prof. De Francesco che lo hanno supportato nella sua ricerca legislativa.
Rinvia alla prossima seduta la relazione dei proff. Fuoco e Carpi ed invita tutti i rappresentanti di Area che desiderano intervenire a comunicarlo prima della prossima seduta. Dà lettura poi di una bozza dell'ordine del giorno della prossima seduta che prevede: le relazioni dei proff. Fuoco, Carpi e di chiunque voglia intervenire in qualità di rappresentante di Area; l'esame del Titolo I-Principi generali e attività dell'Università. Comunica, infine, che inizierà ad elaborare un breve documento delle audizioni svolte nelle precedenti sedute.
Il Presidente ritenendo conclusi i lavori ringrazia i presenti e toglie la seduta alle ore 18,45.

Il Segretario	Il Presidente
f.to Gabriella Salamone	f.to Giorgio Cavallini